



# Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

---



**COMUNE DI FERMIGNANO**

**REGOLAMENTO  
CONSULTA GIOVANILE**

**(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 28/12/2017)**



# Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

---

## REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

---

### **Art. 1 - ISTITUZIONE**

È istituita dal Comune di Fermignano, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 93, in data 28/12/2017, la “Consulta Comunale dei Giovani”, di seguito denominata “Consulta Giovanile ”, quale libera forma associativa di partecipazione popolare all’Amministrazione locale, ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 267/2000, s.m.i., Testo Unico degli Enti Locali e dell’art. 6 dello Statuto Comunale.

La Consulta è il canale primario di partecipazione del mondo giovanile alla politica del territorio, quale organo principalmente consultivo e propositivo dell’Amministrazione Comunale.

Il Comune di Fermignano nel promuovere l’istituzione della Consulta Giovanile, si ispira ai principi contenuti nel Libro Bianco sulla Gioventù dell’Unione Europea: apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza.

### **Art. 2 – FINALITA’ DELLA CONSULTA**

La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all’ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale.

La Consulta è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie afferenti le politiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità di seguito elencate:

- Favorisce l’aggregazione e l’associazionismo fra i giovani;
- Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni;
- Sensibilizza e incentiva la partecipazione dei giovani alle iniziative e manifestazioni cittadine;
- Attiva e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- Valorizza un sistema coordinato di informazione rivolto ai giovani;
- Propone al Consiglio Comunale e alla Giunta progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile;
- Propone alla Giunta Comunale, in fase di stesura del Bilancio, interventi mirati per i giovani.

### **Art. 3 – RAPPORTI CON ISTITUZIONI**



# Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

---

1. La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Comunale.
  2. La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, il Sindaco, la Giunta, attraverso:
    - a) Pareri non vincolanti;
    - b) Proposte di deliberazioni;
    - c) Iniziative e altre attività specifiche.
- Collabora inoltre con le Associazioni, con proposte di iniziative e altre attività.

## **Art. 4 – PARTECIPANTI**

Il numero dei partecipanti è illimitato. Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta Giovanile Comunale i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni residenti nel Comune di Fermignano. Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta Giovanile Comunale, fino al compimento del 35<sup>o</sup> (trentacinquesimo) anno di età, tutti coloro che manifestano la volontà di partecipare condividendo e rispettando il presente regolamento adottato da Consiglio Comunale. Possono essere concesse deroghe alla partecipazione, ai giovani che desiderano far parte della Consulta, pur non essendo residenti nel Comune di Fermignano, quando questi dimostrino di avere riferimenti stabili sul territorio comunale e che qui vivono o partecipano alla vita sociale per significativi periodi.

L'adesione alla Consulta deve avere una partecipazione attiva da parte dell'iscritto e viene fatta presentando specifica richiesta al Presidente e al Consiglio Direttivo.

## **Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI**

I partecipanti hanno diritto di eleggere gli Organi e di essere eletti negli stessi. Devono rispettare il presente regolamento, le eventuali regole interne di funzionamento che dovessero essere stabilite e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi della Consulta. I partecipanti svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di solidarietà e correttezza morale. I partecipanti hanno diritto ad essere informati sull'attività del Consiglio Direttivo della Consulta Giovanile Comunale.

## **Art. 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI PARTECIPANTE**

La qualità di partecipante si perde per:

- a) Venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ai sensi dell'art. 4;



# Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

---

- b) Provvedimento di esclusione disposto dal Consiglio Direttivo per grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente regolamento;
- c) Scioglimento dell'assemblea dei partecipanti;
- d) Gravi e giustificati motivi
  - d1-Comportamento pregiudizievole all'immagine o all'attività della Consulta;
  - d2-La perdita dei requisiti di onorabilità.

## **Art. 7 – ORGANI**

1. Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:

- 1a-L'Assemblea dei Partecipanti;
- 1b-Il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito esclusivamente da giovani, di età compresa tra il 16esimo e 35esimo anno dalla data di nascita, che manifestano la volontà di voler far parte della Consulta e sempre nel rispetto della parità della rappresentanza di genere.

## **Art.8 – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI**

- 1. L'Assemblea è costituita da tutti i giovani residenti o domiciliati nel Comune di Fermignano, o con deroga (vedi art.4), di età compresa tra i 16 e i 35 anni.
- 2. E' membro di diritto anche il Consigliere comunale incaricato allo studio delle Problematiche Giovanili.
- 3. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i partecipanti e il numero è illimitato.
- 4. Si considerano componenti effettivi dell'Assemblea coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 del presente articolo.
- 5. I componenti non sono più membri dell'assemblea al compimento del 36° anno di età, o per perdita di qualifica di partecipante o per altri motivi, già elencati nell'art.6.
- 6. L'Assemblea nomina, a maggioranza semplice, il Consiglio Direttivo e il Presidente con votazione a scrutinio segreto.
- 7. L'Assemblea si considera costituita con un minimo di 15 presenze.

## **Art. 9 – ATTRIBUZIONE DEL VOTO**

- 1. L'assemblea è costituita da tutti i partecipanti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
- 2. Le votazioni in generale avvengono per alzata di mano, ad eccezione dell'elezione degli organi interni che avvengono a scrutinio segreto, con possibilità di indicazione di una sola lista.



# Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

---

3. Non è ammesso l'esercizio della delega.

## **Art. 10– CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. La prima seduta è convocata dal Consigliere comunale incaricato allo studio delle Problematiche Giovanili.
2. L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente quattro volte l'anno, e straordinariamente dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne ravvisi la fondata necessità.
3. L'Assemblea può invitare a partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, il Segretario e/o funzionari Comunali.
4. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata agli organi della Consulta con almeno tre (3) giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno 24 ore di anticipo.

## **Art.11 - ADEMPIMENTI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

- 1- L'Assemblea è chiamata a svolgere in fase di prima istituzione i seguenti adempimenti:
  - a- Nomina della Commissione elettorale;
  - b- Presentazione delle candidature;
  - c- Sottoscrizione delle liste dei candidati;
  - d- Nomina degli scrutatori;
- 2- L'Assemblea è presieduta dal Consigliere comunale incaricato allo studio delle Problematiche Giovanili.
- 3- Le funzioni di segretario dell'Assemblea vengono svolte da un incaricato designato dal Consigliere comunale incaricato allo studio delle Problematiche Giovanili.

## **Art. 12 - DESIGNAZIONE E OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE**

- 1- La Commissione elettorale è composta da 2 (due) membri designati dall'Assemblea costituente.
- 2- Dell'avvenuta nomina della Commissione elettorale viene preso atto nel verbale dell'Assemblea costituente.
- 3- I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati.
- 4- La Commissione elettorale raccoglie, in sede di assemblea costituente, le candidature e procede immediatamente alla formazione delle liste dei candidati.



# Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

---

5-Ogni lista deve essere composta da minimo 4 e massimo 8 persone, sempre nel rispetto della parità della rappresentanza di genere.

6- Formate le liste, la Commissione elettorale verifica i requisiti dei candidati e la corrispondenza ai limiti numerici di cui al precedente comma.

7- Vi saranno due votazioni consecutive:

a-la prima per eleggere la lista che andrà a formare il Consiglio Direttivo;

b-la seconda per eleggere il Presidente, che sarà quindi scelto dalla lista vincente nella prima elezione.

7- Delle operazioni della Commissione elettorale viene redatto apposito verbale che viene consegnato assieme alle liste dei candidati al Presidente dell'Assemblea costituente.

## **Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno quattro membri (incluso il Presidente); è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

2. Una volta eletta la lista ed il Presidente, quest'ultimo attribuirà agli altri membri le seguenti cariche :

a. Vice Presidente;

b. Segretario;

c. Tesoriere

d. n.1 rappresentante dei gruppi sportivi

e. n.1 rappresentante dei gruppi culturali

f. n.1 rappresentante degli studenti

g. n.1 rappresentante dei lavoratori

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica due (2) anni ed è rieleggibile per un altro biennio.

4. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche per più di due mandati.

5. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono valide se non sono presenti almeno 4 (quattro) membri; spetta al Presidente la dichiarazione di non validità.

## **Art. 14 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**



# Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

---

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza bimestrale e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti.

## **Art. 15– PRESIDENTE**

1. Il Presidente:

- a. presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo garantendo il corretto svolgimento delle adunanze;
- b. rappresenta la consulta di fronte agli organi comunali;
- c. ha la facoltà di assegnare o rimuovere deleghe tematiche ai membri della Consulta;
- d. convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

2. In caso di sua assenza, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

## **Art. 16- SEGRETARIO**

1. Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Nel verbale devono essere riportati i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

## **Art. 17 – RISORSE**

1. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento, la Consulta Giovanile si avvale per il funzionamento amministrativo e per le attività inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che saranno identificati dal Responsabile del I° Settore.

2. Eventuali spese inerenti l'attività ordinaria della Consulta saranno previste nel Bilancio Comunale e gestite ai sensi della vigente normativa.

## **Art. 18 - SEDE**

1. La sede della Consulta Giovanile viene individuata di comune accordo dal Presidente della Consulta e dall'Amministrazione Comunale.

2. La Consulta è responsabile del corretto uso degli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

3. L'utilizzo di sedi diverse per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente comunicato al Comune.



# Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

---

## **Art. 19 – MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. Il regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentita l'Assemblea della Consulta.
2. L'Assemblea, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio Comunale modifiche al regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

## **Art. 20 – RINVII**

1. Per quanto qui non previsto, i rapporti con la Consulta Giovanile sono disciplinati dal vigente Statuto del Comune di Fermignano e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per quanto applicabile.